

Decreto interministeriale del 17 ottobre 2002 - Min. Economia e Finanze

Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11 dicembre 2002

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Determinazione del limite di importo. (N.D.R.: Con decreto interministeriale del 15 giugno 2007 il limite di importo di euro 12.500, indicato nel presente articolo e' stato rideterminato in euro 10.000, esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.)

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 11 dicembre 2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA
E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con proprio decreto, di cui deve essere data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, a modificare il limite di importo di lire 20.000.000 indicato nella stessa legge;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che prevede una analoga procedura per modificare il limite di lire 20.000.000 indicato nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce che il limite di lire 20.000.000 indicato nell'art. 1, comma 2, della stessa legge puo' essere modificato con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Ravvisata l'opportunità di rideterminare il suddetto limite in euro 12.500;

Vista la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, effettuata con nota n. 13003 del 5 agosto 2002.

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Determinazione del limite di importo. (N.D.R.: Con decreto interministeriale del 15 giugno 2007 il limite di importo di euro 12.500, indicato nel presente articolo e' stato rideterminato in euro 10.000, esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.)

In vigore dal 11 dicembre 2002

1. Il limite di importo di lire 20.000.000, indicato nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, e nell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' determinato in euro 12.500.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)